

Interpello 29/2015 – responsabilità solidale in materia contributiva – limite di due anni

17 Dicembre 2015

Il Ministero del Lavoro con l'allegata nota (interpello n. 29/2015) in risposta al quesito formulato dalla Confindustria e dall'Alleanza Cooperative in tema di responsabilità solidale negli appalti in materia contributiva, ha ribadito che ***nel periodo di vigenza dell'art. 29, co. 2 del D.Lgs. n.276/2003 e dell'art. 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006 (quindi sino al 27 aprile 2012), la disposizione contenuta nell'art. 29, in quanto di carattere speciale debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella contenuta nell'art. 35. Pertanto ai fini della responsabilità solidale in questione occorre tenere altresì in conto della specifica limitazione temporale di due anni dalla cessazione dell'appalto.***

Tale conclusione, peraltro da sempre sostenuta dall'Ance, a cui il dicastero è giunto dopo aver ripercorso l'avvicinarsi delle norme in oggetto, segue coerentemente la ratio delle medesime, attribuendo all'art. 29 il carattere di specialità rispetto a quella dell'art. 35 e, pertanto, di prevalenza rispetto alla medesima per ciò che concerne il limite temporale di due anni ai fini della responsabilità solidale retributiva e contributiva.

23084-Interpello 29-2015.pdf [Apri](#)